



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

CAP 37057

Provincia di Verona
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290111
Fax. 045 9251163

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 26/02/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI SCHIUMOGENI IDONEI AD IMBRATTARE PERSONE O COSE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 03 E IL GIORNO 17 MARZO 2025.

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 08 marzo 2025 avrà luogo la tradizionale SFILATA CARNEVALESCA, con la presenza di numerosi carri allegorici e gruppi mascherati;

PRESO ATTO che con separato provvedimento verrà disposta la limitazione del traffico veicolare lungo le vie interessate dal percorso, al fine di permettere la buona riuscita della manifestazione;

CONSIDERATO che si prevede un notevole afflusso di persone al seguito dei carri allegorici;

REPUTATO necessario prevenire ed evitare durante l'intero periodo di carnevale, imbrattamenti e altre condotte che possano cagionare danni a cose o persone;

CONSIDERATO, pertanto, necessario adottare misure utili e adeguate ad assicurare il pacifico e tranquillo svolgimento della sfilata, onde evitare che si possano verificare danni a persone o cose per gesti inconsulti di terzi, a tutela del decoro urbano;

RITENUTO che l'uso di schiumogeni e altre sostanze atte ad imbrattare cose e persone può arrecare rilevanti danni fisici, così come l'uso indiscriminato di martelli e bastoni di gomma;

CONSIDERATO, altresì, che comportamenti suddetti possono innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;

RILEVATO che analoghi provvedimenti, emanati negli anni precedenti, hanno limitato in maniera rilevante i deprecabili episodi più sopra citati;

VISTI:

- l'articolo 54 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, recante il Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli EE. LL, modificato dall'art. 6 comma 1 del D.L: 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 225;
- l'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689;
- l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008;

ORDINA

Dal giorno 03 marzo al giorno 17 marzo 2025 è vietato l'utilizzo di prodotti schiumogeni o altre sostanze imbrattanti (uova, farine, ecc...) che possano sporcare cose e persone o arrecare danno e molestie, od insudiciare il suolo ed i beni esposti al pubblico, ad eccezione di coriandoli e stelle filanti.

E' vietato, altresì, l'uso di martelli e bastoni di gomma, pistole ad acqua e simili.

I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro e con il sequestro amministrativo del materiale ai sensi dell'art.13 Legge 689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi degli art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

La presente Ordinanza, preventivamente comunicata al signor Prefetto di Verona ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è immediatamente esecutiva.

Copia del presente atto viene inviata per quanto di competenza al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri ai Settori Tecnici comunali ed affissa all'Albo Pretorio per renderlo pubblico ed alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, anche per la valutazione degli aspetti di competenza delle Forze di Polizia.

IL SINDACO
Avv. Attilio Gastaldello